□ Originale □ Copia

Comune di BOSNASCO	C.C.	Nr. 2	Data 25.01.2016
Oggetto: Convenzione tra gli Enti di Montù Beccaria, Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Zenevredo, Bosnasco ed Unione Lombarda Comuni Prima Collina (Canneto Pavese-Castana-Montescano), per la gestione associata della funzione fondamentale: "Polizia Municipale e Polizia amministrativa locale". Esame ed approvazione.			

Codice Ente 11157

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2016 , il giorno 25 del mese di gennaio alle ore 19,00 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **pubblica** ed in seduta **straordinaria** **PRIMA** convocazione:

Su n. 07 componenti risultano

PRESENTI	**ASSENTI**
Vercesi Flavio	
Marsili Roberto	
	Perotti Alberto
Bassano Giuseppe	
Brambilla Sergio	
Lucarno Maria Luisa	
Pisani Roberto	

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario comunale sig. Beltrame D.ssa Roberta;

Il Presidente Sig. Vercesi Flavio, nella sua qualità di SINDACO dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto:

OGGETTO: CONVENZIONE TRA GLI ENTI DI MONTU' BECCARIA, SANTA MARIA DELLA VERSA, ROVESCALA, SAN DAMIANO AL COLLE, ZENEVREDO, BOSNASCO ED UNIONE LOMBARDA COMUNI PRIMA COLLINA (Canneto Pavese-Castana-Montescano), PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE: "POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE". ESAME ED APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE la normativa vigente (art. 14 commi 25 e seguenti del Decreto Legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 e s.m.i.) prevede l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni di minori dimensioni, mediante unione o convenzione (art. 14 comma 28);

DATO ATTO CHE in base all'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, l'elenco delle funzioni fondamentali da associare è il seguente:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
l *bis*) i servizi in materia statistica.

CONSIDERATO CHE in base al vigente comma 31 *ter* dell'art. 14 del DL 78/2010 e ss.mm.ii., i Comuni interessati devono attuare le gestioni associate delle funzioni fondamentali entro il 1° gennaio 2013 per n. 3 funzioni; entro il 30 settembre 2014 per ulteriori tre funzioni ed entro il 31 dicembre 2015 per le restanti funzioni;

VISTO altresì il DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015 , n. 210 (cd. Milleproroghe - pubblicato in GU n.302 del 30-12-2015), in particolare l'art. 4, 4 comma, che così prevede: *"I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016"*;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1 comma 107 della L. 56/2014 il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite;

CONSIDERATO CHE, nel prevedere l'obbligo dell'associazionismo per lo svolgimento di funzioni e servizi, a carico dei Comuni di ridotte dimensioni, la normativa sopra citata prevede ancora l'intervento della Regione per la definizione dei limiti demografici minimi che devono avere i Comuni;

DATO ATTO CHE la Regione Lombardia ha definito i limiti demografici con la legge regionale n. 22/2011 (la cui vigenza è stata confermata ai sensi della Circolare Regionale 15.11.2012 n. 8);

VISTO anche quanto in seguito previsto dall'art. 21, comma 8, della legge regionale Lombardia 24/2014, in base alla quale permangono applicabili gli artt. 8 e 10 della legge regionale n. 22/2011 in materia di limiti demografici minimi e relative deroghe;

VISTA la circolare della Regione Lombardia n. 8 del 22.10.2014 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 43 del 24.10.2014 che conferma i seguenti limiti demografici già stabiliti dalla Regione con la citata legge n. 22/2011 per le gestioni associate mediante convenzione:

l'insieme dei Comuni che esercita le funzioni fondamentali in forma associata mediante la forma associativa della convenzione deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5.000 abitanti, a 3.000 abitanti in caso di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;

RIBADITO che vige per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (calcolata alla data del 31.12.2009) l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, al fine al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa in considerazione della contiguità territoriale;

CONSIDERATO che l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali;

PRECISATO che l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;

DATO ATTO CHE alla data del 31.12.2009, come espressamente previsto dalla Legge Regionale n. 22/2011, i Comuni interessati dalla presente gestione associata contavano un numero di abitanti, di seguito meglio specificato (come da allegato A della circolare regionale della Lombardia m. 8 del 22.10.2014):

ENTI	n. abitanti al 31.12.2009
Montù Beccaria	1.746
Santa Maria della Versa	2.576
Rovescala	946
San Damiano al Colle	735
Zenevredo	486
Bosnasco	650
Unione Lombarda comuni Prima Collina (Canneto Pavese n. 1437; Castana n. 743; Montescano n. 386)	2.566
TOTALE ABITANTI	9.705

DATO ATTO che il limite demografico minimo previsto dalla legge regionale n. 22/2011 è rispettato;

VISTI gli articoli degli Statuti di ogni ente aderente in materia di gestione associata di servizi e funzioni;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la L.R. 1 aprile 2015 - n. 6, avente ad oggetto: "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana";

Ritenuto di procedere alla gestione associata della funzione fondamentale polizia municipale e polizia amministrativa locale mediante convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/00;

ATTESO che questo ente con delibera di C.C n. 12 del 30 giugno 2014 ha aderito alla convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di polizia municipale e polizia amministrativa locale tra i Comuni di MONTU' BECCARIA, SANTA MARIA DELLA VERSA, ROVESCALA, SAN DAMIANO AL COLLE, ZENEVREDO ED UNIONE LOMBARDA COMUNI PRIMA COLLINA (Canneto Pavese-Castana-Montescano);

VERIFICATO che la scadenza della predetta convenzione è intervenuta in data 31.12.2015;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione di una nuova convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/00 per la gestione in forma associata della funzione in oggetto;

VISTI gli accordi intervenuti tra gli Enti coinvolti;

PRESA visione della bozza di convenzione per l'esercizio in forma associata tra i Comuni di MONTU' BECCARIA, SANTA MARIA DELLA VERSA, ROVESCALA, SAN DAMIANO AL COLLE, ZENEVREDO, BOSNASCO ED UNIONE LOMBARDA COMUNI PRIMA COLLINA (Canneto Pavese-Castana-Montescano) della funzione fondamentale "polizia municipale e polizia amministrativa locale", che prevede quale decorrenza la data del 1° Febbraio 2016, durata pari a cinque anni e Comune capo fila il Comune di Montù Beccaria;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità da perseguire, quanto ai fini, alla durata, alle forme di consultazione degli enti contraenti, ai loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

ATTESO che la competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento è del Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto comunale e dell'art. 42, comma 2°, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal responsabile del servizio tecnico e del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Visto il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) n. 3 del D. Lgs. 267/00 (prot. n. 134 del 21.01.2016);

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno;

Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge

D E L I B E R A

1. per le motivazioni indicate in premessa, di gestire in forma associata, mediante convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/00, con gli Enti di MONTU' BECCARIA, SANTA MARIA DELLA VERSA, ROVESCALA, SAN DAMIANO AL COLLE, ZENEVREDO, BOSNASCO ED UNIONE LOMBARDA COMUNI PRIMA COLLINA (Canneto Pavese-Castana-Montescano) la funzione fondamentale "polizia municipale e polizia amministrativa locale";

2. di approvare la bozza di convenzione per l'esercizio in forma associata tra gli Enti di MONTU' BECCARIA, SANTA MARIA DELLA VERSA, ROVESCALA, SAN DAMIANO AL COLLE, ZENEVREDO, BOSNASCO ED UNIONE LOMBARDA COMUNI PRIMA COLLINA (Canneto Pavese-Castana-Montescano) della funzione fondamentale "polizia

municipale e polizia amministrativa locale", avente decorrenza dal 01/02/2016 e durata pari a cinque anni e avente come capofila il Comune di Montù Beccaria;

3. di dare atto che la stessa viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione di cui trattasi e ogni altro atto occorrente per dare attuazione alla stessa;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione agli enti aderenti;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Prefetto di Pavia e alla Regione Lombardia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge,

- D E L I B E R A -

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs- 18 agosto 2000, n. 267.-

COMUNE DI BOSNASCO
PROVINCIA DI PAVIA

Allegato alla deliberazione di CC n. 2 del 25 GEN 2016

OGGETTO: Convenzione tra gli Enti di Montù Beccaria, Santa Maria della Versa, Rovescala, San Damiano al Colle, Zenevredo, Bosnasco ed Unione Lombarda Comuni Prima Collina (Canneto Pavese-Castana-Montescano), per la gestione associata della funzione fondamentale: "Polizia Municipale e Polizia amministrativa locale". Esame ed approvazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco **Responsabile del Servizio Tecnico** esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in oggetto.

Bosnasco, 25 GEN 2016

COMUNE DI BOSNASCO Prov. di Pavia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Maurizio Bisi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000:

Il sottoscritto, individuato con provvedimento del Sindaco **Responsabile del Servizio Finanziario** esprime **parere favorevole** in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione in oggetto.

Bosnasco, 25 GEN 2016

COMUNE DI BOSNASCO Prov. di Pavia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Anna Maria Molinaroli

COMUNE DI BOSNASCO
Provincia di PAVIA

Il sottoscritto Dott. Luigi Leone, in qualita' di Revisore dei Conti del Comune di Bosnasco;

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "CONVENZIONE TRA GLI ENTI DI MONTU' BECCARIA, SANTA MARIA DELLA VERSA, ROVESCALA, SAN DAMIANO AL COLLE, ZENEVREDO, BOSNASCO ED UNIONE LOMBARDA COMUNI PRIMA COLLINA (Canneto Pavese-Castana-Montescano) PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE: "POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE". ESAME ED APPROVAZIONE.

Visto l'art. 239 comma 1 lettera b) n. 3 del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole in merito al contenuto della proposta in oggetto.

Milano 18.01.2016

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Luigi Leone

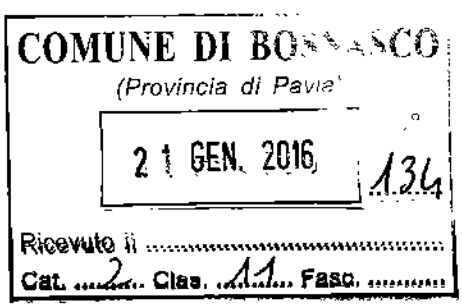

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA

DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE: "POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE" MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE

L'anno 2016 il giorno ..... del mese di ..... (data **ultima** approvazione tra gli Enti convenzionati), indicati a fianco di ciascuna firma, presso le sedi degli Enti evidenziati a fianco delle sottoscrizioni, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di **Santa Maria della Versa** in persona del Sindaco *pro tempore* Maurizio Ordali domiciliato per la sua carica in piazza Ammiraglio Faravelli n. 1, presso la Casa Municipale il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del , esecutiva, con la quale si approva la Convenzione;

E

Il Comune di **Rovescala** in persona del Sindaco *pro tempore* Andrea Luca Portinari, domiciliato per la sua carica in via Roma n. 5 presso la Casa Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del , esecutiva, con la quale si approva la Convenzione;

E

Il Comune di **San Damiano al Colle** in persona del Sindaco *pro tempore Cesarino Vercesi* domiciliato per la sua carica in via Roma n. 4 presso la Casa Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del , esecutiva, con la quale si approva la Convenzione;

E

Il Comune di **Montù Beccaria** in persona del Sindaco *pro tempore Amedeo Pietro Quaroni* domiciliato per la sua carica in piazza Umberto n. 10 presso la Casa Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del , esecutiva, con la quale si approva la Convenzione;

E

Il Comune di **Zenevredo** in persona del Sindaco *pro tempore* Pietro Gramegna, domiciliato per la sua carica in via Roma n. 23 presso la Casa Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del , esecutiva, con la quale si approva la Convenzione;

E

L'**Unione** dei Comuni lombarda "Prima Collina" (Canneto Pavese, Castana, Montescano) in persona della Presidente *pro tempore Maria Pia Bardoneschi*, domiciliata per la sua carica in via Casabassa n. 7 presso la Casa Comunale di Canneto Pavese, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del , esecutiva, con la quale si approva la Convenzione;

E

Il Comune di **Bosnasco** in persona del Sindaco *pro tempore* Flavio Vercesi, domiciliato per la sua carica in via Groppallo n. 19 presso la Casa Municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. del , esecutiva, con la quale si approva la Convenzione;

PREMESSO

- che il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce, all'art. 30, che gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e che le stesse debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che la normativa vigente (art. 14 commi 25 e seguenti del Decreto Legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 e s.m.i.) prevede l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni di minori dimensioni, mediante unione o convenzione (art. 14 comma 28);
- Che, in base all'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, l'elenco delle funzioni fondamentali da associare è il seguente:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica ((per la parte non attribuita alla competenza delle province)), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
l *bis*) i servizi in materia statistica.

- Che in base al vigente comma 31 *ter* dell'art. 14 del DL 78/2010 e ss.mm.ii., i Comuni interessati devono attuare le gestioni associate delle funzioni fondamentali entro il 1° gennaio 2013 per n. 3 funzioni; entro il 30 settembre 2014 per ulteriori tre funzioni ed entro il 31 dicembre 2015 per le restanti funzioni;
- Che, in base al DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015 , n. 210 (cd. Milleproroghe - pubblicato in GU n.302 del 30-12-2015), in particolare all'art. 4, 4 comma, i suddetti termine sono da ritenersi differiti al 31 dicembre 2016;

- Che gli Enti in oggetto hanno ritenuto, comunque, opportuno addivenire all'approvazione di una convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/00 per la gestione in forma associata della funzione fondamentale di polizia polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Che ai sensi dell'art. 1 comma 107 della L. 56/2014 il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite;
- che, nel prevedere l'obbligo dell'associazionismo per lo svolgimento di funzioni e servizi, a carico dei Comuni di ridotte dimensioni, la normativa sopra citata prevede ancora l'intervento della Regione per la definizione dei limiti demografici minimi che devono avere i Comuni;
- che la Regione Lombardia ha definito i limiti demografici con la legge regionale n. 22/2011 (la cui vigenza è stata confermata ai sensi della Circolare Regionale 15.11.2012 n. 8);
- che, anche quanto in seguito previsto dall'art. 21, comma 8, della legge regionale Lombardia 24/2014, in base alla quale permangono applicabili gli artt. 8 e 10 della legge regionale n. 22/2011 in materia di limiti demografici minimi e relative deroghe;
- che la circolare della Regione Lombardia n. 8 del 22.10.2014 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 43 del 24.10.2014 conferma i seguenti limiti demografici già stabiliti dalla Regione con la citata legge n. 22/2011 per le gestioni associate mediante convenzione:

l'insieme dei Comuni che esercita le funzioni fondamentali in forma associata mediante la forma associativa della convenzione deve raggiungere il limite demografico minimo pari a 5.000 abitanti, a 3.000 abitanti in caso di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, o pari al quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati;

RIBADITO che vige per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (calcolata alla data del 31.12.2009) l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, al fine al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa in considerazione della contiguità territoriale;

VISTA la L.R. 1 aprile 2015 - n. 6, avente ad oggetto: "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana";

CONSIDERATO che l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali;

PRECISATO che l'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;

DATO ATTO CHE alla data del 31.12.2009, come espressamente previsto dalla Legge Regionale n. 22/2011, tali Comuni contavano un numero di abitanti, di seguito meglio specificato (come da allegato A della circolare regionale della Lombardia m. 8 del 22.10.2014):

ENTI	n. abitanti al 31.12.2009
Montù Beccaria	1.746
Santa Maria della Versa	2.576
Rovescala	946
San Damiano al Colle	735
Zenevredo	486
Bosnasco	650
Unione Lombarda comuni Prima Collina (Canneto Pavese n. 1437; Castana n. 743; Montescano n. 386)	2.566
TOTALE ABITANTI	9.705

DATO ATTO che il limite demografico minimo previsto dalla legge regionale n. 22/2011 è rispettato;

RIBADITO:

- che vige per tutti i predetti Comuni l'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa in considerazione della contiguità territoriale;

- che l'obiettivo che gli enti si propongono è quello della razionalizzazione dei servizi associati, al fine di accrescere quantità e qualità dei servizi e delle funzioni gestite in forma associata in relazione ad esigenze di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica, di incrementare il grado di specializzazione e di professionalità del personale, di produzione di servizi aggiuntivi, altrimenti non attivabili, di ottimizzazione delle risorse produttive, di valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge di riforma del sistema regione autonomie locali;

- che l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative inerenti alle funzioni ed ai servizi che saranno successivamente individuati è teso ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi;

VISTI gli articoli degli Statuti Comunali di ogni Comune aderente in materia di gestione associata di servizi e funzioni;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si istituisce l'ufficio comune per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali

2. Le funzioni, le attività e i servizi oggetto della presente convenzione sono:

"POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE"

3. Ai sensi dell'art. 13 L.R. 6/2015, la funzione di polizia locale, quale insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, comprende le funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi. La polizia locale è parte del sistema di protezione civile e presta ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.

Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata

1. Gli enti che aderiscono alla convenzione sono:

- il Comune di Montù Beccaria;
- il Comune di Santa Maria della Versa;
- il Comune di Rovescala;

- il Comune di San Damiano al Colle;
- il Comune di Zenevredo;
- il Comune di Bosnasco;
- l'Unione Lombarda comuni prima Collina (Canneto Pavese-Castana-Montescano);

2. L'ufficio comune è costituito presso il Comune di Montù Beccaria ed opera sulle sedi di tutti gli enti aderenti.

3. Per il suo funzionamento l'ufficio comune risponde esclusivamente dal punto di vista del riferimento finanziario al Comune di Montù Beccaria (ente referente).

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia sono:

a. il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati,

b. il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;

c. un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;

d. la ricerca di economie di scala nella gestione;

e. lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti aderenti, al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi più avanzati;

f. la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne, nonché dei sistemi ICT di supporto.

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza

1. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio comune opera con funzioni amministrative decisorie per conto dei singoli enti aderenti. Pertanto, il responsabile dell'ufficio stesso opera in qualità di responsabile di servizio negli enti aderenti alla presente convenzione, sulla base degli indirizzi, dei programmi di attività definiti dai rispettivi organi di governo, ovvero degli obiettivi da questi fissati.

2. Il responsabile dell'ufficio comune risponde dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza, assumendo la gestione del personale, dei contratti, dei procedimenti di accesso alle prestazioni, dei procedimenti autorizzatori, dell'attività di controllo, nonché di tutti gli interventi afferenti alle materie di competenza indispensabili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati.

3. Le attribuzioni dell'ufficio comune sono quelle rientranti per materia nella funzione fondamentale :

"POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE"

4. L'attività del servizio associato, in primo luogo, è finalizzata a coadiuvare i Comuni associati nel campo della polizia locale per:

- la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza urbana promossi ai sensi dell'articolo 27, comma 2, L.R. 6/2015;
- l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;
- l'istituzione di efficienti servizi di polizia locale e, nell'ambito delle proprie competenze, l'espletamento delle attività per un efficace controllo del territorio a garanzia della sicurezza urbana;
- la promozione di attività di formazione professionale rivolta a operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato in tema di sicurezza urbana, avuto particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori della pubblica amministrazione e del volontariato e operatori delle forze dell'ordine;
- la promozione di percorsi formativi presso le scuole, in collaborazione con la polizia locale, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità;
- lo sviluppo di collaborazioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività di educazione alla convivenza, rispetto della legalità, mediazione dei conflitti e aiuto alle vittime di reato;
- lo svolgimento di azioni positive, quali campagne informative, interventi di riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, promozione della vigilanza di quartiere, promozione di attività di animazione sociale in zone a rischio e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, la criminalità e gli atti incivili.

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 5 - Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

1. Il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio comune è approvato dai competenti organi consiliari dei singoli enti su proposta della Conferenza dei Sindaci.

2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Convenzione, l'assetto dell'Ufficio comune, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi e le figure di coordinamento, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le linee procedurali di gestione del personale.

3. Alla normativa contenuta nel Regolamento dovranno adeguarsi le altre disposizioni regolamentari degli enti aderenti, relativamente alle materie organizzative.

4. L'organizzazione dell'Ufficio comune può:

- articolarsi in strutture operative aggregate secondo criteri di omogeneità

- mantenersi unitaria, anche per singole funzioni gestite in modo associato, con assegnazione di responsabilità gestionali.

CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale dal 1° Febbraio 2016.

2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti stipulanti.

3. La convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

Art. 7 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune

1. La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i cittadini degli enti interessati.

2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale di attività.

3. Il Piano annuale di attività contiene:

a. i costi di funzionamento della gestione associata

b. gli interventi e le attività da attuare

c. le priorità degli interventi e delle attività.

4. E' istituita la Conferenza dei Sindaci sottoscrittori della presente convenzione, inizialmente presieduta dal Sindaco del Comune di Montù Beccaria. I Sindaci possono delegare un proprio rappresentante a partecipare alla Conferenza.

5. La presidenza ha durata semestrale per rotazione dei rappresentanti degli enti aderenti.

6. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:

a. indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e sullo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;

b. regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo dei contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;

c. interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;

d. deliberazione del piano annuale delle attività di gestione da svolgere, con la quantificazione delle necessarie risorse finanziarie;

e. approvazione del rendiconto di gestione;

f. controllo dell'andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati e verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive.

7. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente. Le sedute della Conferenza sono valide quando intervengano almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.

8. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il responsabile dell'ufficio comune, i Segretari Comunali, i dipendenti degli enti associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.

9. I rappresentanti degli enti aderenti, nell'esercizio della gestione associata, attuano strumenti di coinvolgimento decisionale dei rispettivi Giunte e Consigli nel rispetto delle competenze tipiche dei predetti organi di governo.

Art. 8 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

1. Per l'attuazione della presente convenzione è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente al personale ed alle dotazioni strumentali utilizzate dall'Ufficio comune. Gli Enti stipulanti contribuiscono alle spese di funzionamento (generali, di personale e per attrezzature), previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede di Conferenza dei Sindaci.

2. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il relativo piano economico-finanziario.

3. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. In assenza di diverse indicazioni da parte della Conferenza dei Sindaci i criteri di attribuzione sono quantificati in proporzione al numero di abitanti al 31.12 di ciascun anno.

4. Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono approvate dalla Conferenza dei Sindaci.

5. Sulla scorta del suddetto documento programmatico, l'Ente referente annualmente stanzia nel proprio bilancio di previsione la spesa corrente e/o di investimento concernente le strutture organizzative convenzionate, fatta salva la suddivisione della stessa secondo i criteri di riparto di cui al comma 3. Gli Enti stipulanti provvedono a stanziare nei rispettivi bilanci e a sostenere direttamente le spese del proprio personale impegnato, compreso lavoro straordinario e salario accessorio.

6. L'eventuale contributo regionale a sostegno delle forme associative è attribuito al Comune referente che ne cura l'impiego (previa concertazione con gli enti aderenti sull'utilizzo) e la rendicontazione. L'eventuale quota residua di tale contributo a seguito di rendicontazione annuale è ridistribuita tra gli enti aderenti in misura proporzionale all'entità demografica, a compensazione delle spese generali sostenute dagli enti per la gestione associata.

Art. 9 - Dotazione di personale

1. Gli Enti stipulanti mettono a disposizione i propri dipendenti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati oggetto della presente convenzione.

2. L'eventuale assunzione di personale ulteriore, se già prevista nei piani di fabbisogno del personale da parte degli enti, è effettuata nel rispetto dei limiti sulle assunzioni e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.

Art. 10 – Sedi operative

1. La sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'ufficio comune;

2. Sedi operative decentrate sono previste presso i singoli enti aderenti .

Art. 11 – Associazioni di volontariato

Ogni ente aderente si impegna a favorire e stimolare sul proprio territorio le associazioni di volontariato che possano fornire contributi (in termini di risorse umane e strumentali) e apporti collaborativi per l'ottimale svolgimento della funzione associata.

Art. 12 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 6, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse, fatte salve le obbligazioni in essere, sempre che il recesso non determini condizione di mancato conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come previste dal Decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 31bis dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 convertito con legge 122/2010.

2. In tale caso il recedente deve darne comunicazione scritta agli altri Enti, i quali ne prendono atto determinando la risoluzione della convenzione ovvero il suo mantenimento a compagine modificata.

3. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire anche nei seguenti casi:

a. per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni degli organi consiliari di tutti gli enti stipulanti;

b. nel caso in cui tutti gli Enti stipulanti costituiscano tra loro, o con altri, una Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. In tal caso la risoluzione della convenzione ha effetto dall'avvio della gestione operativa dell'ente, come da deliberazione degli organi competenti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dagli organi consiliari soltanto con atti aventi la medesima natura della presente.

Delibera C.C. n. 2 del 25.01.2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vercesi Flavio

Il Segretario Comunale
F.to Beltrame D.ssa Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 26 GEN 2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Bosnasco 26 GEN 2016

Il Segretario comunale
F.to Beltrame D.ssa Roberta

---

p.c.c. all'originale ad uso amministrativo.

Bosnasco 26 GEN 2016

COMUNE DI BOSNASCO Prov. di Pavia

Il Segretario Comunale
(Beltrame D.ssa Roberta)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
E' divenuta esecutiva il .....
- per scadenza del termine dei 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Bosnasco _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Beltrame D.ssa Roberta)